

Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027

Priorità II - Transizione ecologica e resilienza

Azione II.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese

Bando Energie Rinnovabili nelle Imprese 2026

F.A.Q. - Versione 1 - 07/07/2026

SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB DEDICATE AL BANDO.

1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1.1 Se un'azienda ha già installato pannelli fotovoltaici a sua cura e spese senza alcun finanziamento FESR, può partecipare al bando per l'installazione di sistemi di accumulo e stoccaggio? Inoltre il revamping di un impianto fotovoltaico esistente (oggetto di contributo GSE) per sostituzione con pannelli di nuova tecnologia più performante è agevolabile? (GSE quindi non autoconsumo).

Si, i sistemi di accumulo e stoccaggio sono previsti sulla domanda "RINNOVABILI".

Non sono infine ammissibili interventi di revamping su impianto fotovoltaico esistente (es. sostituzione pannelli o inverter), bensì solamente impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione.

1.2 Nel caso di PAS per FV occorre trasmetterla in allegato alla domanda?

La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), trattandosi di un documento che sostituisce la DIA (Denuncia di Inizio Attività), non è da acquisire/presentare prima di trasmettere la domanda di ammissione all'agevolazione.

1.3 Stiamo costruendo una nuova sede operativa e vorremmo mettere un impianto fotovoltaico, questo bando può accompagnarci nell'investimento?

No, la costruzione di nuove sedi comporta l'ottemperanza di quote rinnovabili obbligatorie (cfr. il combinato disposto da D.M. 26.06.2015 e D.Lgs. 199/21). Inoltre, la nuova sede non ha un Diagnosi energetica basata su almeno due anni di consumo utile a "validare" il modello energetico.

1.4 Stiamo trasferendo l'attività (macchinari, attrezzature, linee produzione, etc.) da un'unità locale ad un'altra di proprietà dell'impresa: posso beneficiare dell'agevolazione per la nuova sede oggetto di trasferimento?

No, la nuova sede non ha un Diagnosi energetica basata su almeno due anni di consumo utile a "validare" il modello energetico, pertanto non è possibile beneficiare dell'agevolazione. Allo stesso modo non posso presentare domanda se mi sono trasferito da meno di 24 mesi nella nuova sede (mi mancano infatti due anni di consumo utile per "validare" il modello energetico). Vedere anche faq 2.10.

1.5 E' ammissibile l'installazione di un impianto fotovoltaico su immobile in affitto? La spesa è stata sostenuta dal conduttore.

Qualunque intervento ammissibile può essere anche sostenuto da un conduttore e riguardare un immobile in affitto. Tuttavia, se, come si intuisce dalla domanda, l'investimento è già stato "sostenuto" non è più ammissibile, perché le spese ammissibili sono soltanto quelle sostenute dopo la presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese tecniche.

1.6 Le esclusioni previste dall'art. 7 del regolamento 2021/1058 (ad es. smaltimento rifiuti) riguardano solo l'ambito dell'investimento oppure proprio l'attività svolta dal soggetto richiedente? Nello specifico, è ammissibile ad agevolazione un'azienda che svolge come attività prevalente quella di smaltimento rifiuti e voglia realizzare investimenti in fonti rinnovabili in due siti in cui l'attività primaria è quella di recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti?

In linea di massima, se gli interventi previsti riguardano la realizzazione di impianti F.E.R. che alimentano il processo di riduzione dei rifiuti da destinare a discarica, nonostante occorra una analisi approfondita del progetto una volta presentato, è possibile ritenere che gli interventi proposti siano ammissibili al bando.

Per approfondimenti ed evitare sovrapposizioni si richiama comunque quanto previsto dalle azioni del PR FESR Piemonte 21-27 inerenti l'Obiettivo Specifico 2.6, i cui beneficiari sono anche le PMI.

Il testo del PR approvato dalla Commissione Europea è reperibile al seguente link:

[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2026-03/dgr_2364_2_026 - allegato ndeg 1 - dgr-2364-2026-all 1-allegato 1.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2026-03/dgr_2364_2_026_-_allegato_ndeg_1_-_dgr-2364-2026-all_1-allegato_1.pdf)

1.7 Ho ottenuto l'agevolazione sull'edizione 2023 e/o 2024 della stessa misura. Posso fare domanda a valere sulla presente edizione (2026)?

Si, è possibile presentare domanda. Ovviamente l'intervento proposto non dovrà risultare in sovrapposizione con il progetto agevolato con la domanda relativa ai precedenti bandi.

2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

2.1 Le MICRO Imprese possono partecipare al Bando?

Sì.

2.2 Una PMI con un processo produttivo già attivo, che installa un nuovo impianto di cogenerazione ad alto rendimento a fonti rinnovabili per soddisfare i propri consumi, può rientrare tra i beneficiari del bando?

Tra i destinatari del Bando rientrano le PMI, così come è ammissibile il finanziamento di impianti C.A.R. alimentato a fonti rinnovabili.

2.3 Un'impresa avente sede legale non in Piemonte, ma sito produttivo in Piemonte può accedere al bando per un intervento da realizzare nel sito situato in Piemonte?

Sì, l'unità locale dove viene realizzato l'intervento deve essere sita e operativa in Piemonte e deve risultare attiva e produttiva al momento della presentazione della domanda.

2.4 Quali settori sono ammissibili ai sensi del bando?

A differenza della passata programmazione in cui vi era un preciso elenco di attività economiche ammissibili che si basavano sul Codice ATECO della sede dell'intervento, nella presente Misura risultano esclusi solo:

- gli ambiti di cui all'Art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1058;
- quelli esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Di conseguenza, fatte salve le limitazioni specificate al precedente elenco, possono essere ammissibili interventi presentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle imprese del comparto alberghiero e dalle imprese del comparto commercio.

2.5 Le imprese in possesso della Certificazione ISO 14001 o EMAS, secondo il D.Lgs. 102/2014, non sono tenute anche se grandi imprese alla diagnosi energetica. Sono quindi obbligate a redigerne una al solo scopo di accedere al Bando?

Il documento di diagnosi energetica è un requisito di ammissibilità al bando.

2.6 Quali sono i soggetti abilitati a fornire la diagnosi energetica?

La diagnosi energetica deve essere redatta secondo i requisiti espressi all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 ovvero secondo le norme tecniche ISO 16247 1:4.

Per le imprese soggette all'obbligo di diagnosi ai sensi del D.Lgs. 102/2014, i soggetti abilitati alla redazione delle stesse sono quelli indicati all'art. 8 comma 1 del decreto a partire dal 19/07/2016.

2.7 Un'impresa interessata a realizzare interventi in più sedi/unità locali in Piemonte quante domande può presentare?

Una sola domanda in cui vengano riportati tutti gli interventi da realizzare sul territorio piemontese. Si ricorda inoltre che il bando, al par. 2.2, specifica che: *“l'impresa può presentare una sola domanda*

di agevolazione ad eccezione del caso in cui l'impresa abbia già presentato domanda e la stessa sia stata respinta prima della concessione oppure l'impresa ha presentato formale rinuncia alla stessa".

2.8 Le ESCo sono ammissibili come beneficiari del Bando?

No, le Energy Service Company (E.S.Co.) non sono ammissibili all'agevolazione qualora presentino una domanda per la realizzazione di un intervento relativo alla copertura del consumo medio annuo di energia di imprese terze.

Le E.S.Co. possono presentare domanda di agevolazione in qualità di destinatario finale diretto (quindi non realizzando l'intervento F.E.R. in nome e per conto di soggetti terzi) per la copertura del fabbisogno medio annuo di energia relativo alla/e propria/e unità locale/i.

2.9 Al paragrafo 2.3.3 - Condizioni specifiche di ammissibilità del bando si legge che gli interventi proposti devono soddisfare, tra gli altri, il seguente requisito: "al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.). Come si deve interpretare ?

Non verranno finanziati interventi obbligatori, ovvero quelli che devono essere realizzati per ottemperare a norme in vigore e a prescrizioni.

Nel medesimo par. 2.3.3 (a cui si rimanda) vengono altresì riportate le specifiche condizioni di ammissibilità per la finanziabilità degli interventi.

2.10 Un'impresa intende rilevare un capannone dismesso e poi fare una domanda per l'installazione di FER: non disponendo di uno storico dei consumi (e nemmeno di una rilevazione dei consumi sui due anni precedenti) come è possibile dimostrare il fabbisogno risparmio energetico? E' possibile prendere a riferimento i consumi della sede precedente?

Per essere certi dei fabbisogni energetici è necessario avere almeno due anni di consumi monitorati ed una Diagnosi energetica basata almeno su questo biennio di consumi, che consente di validare il modello energetico ai sensi della norma UNI CEI EN 16247:2022. Tutte le altre assunzioni o stime risultano difficilmente verificabili e ammissibili, pertanto escludono l'ammissibilità dell'intervento alle agevolazioni previste dal bando.

2.11 E' ammissibile per l'azione "promozione dell'utilizzo energie rinnovabili" l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra?

La fattispecie non è esclusa né dal Reg. 651/14 né dal Bando, tuttavia è necessario fare una verifica dei vincoli urbanistico-territoriali gravanti sull'area dell'unità locale dell'impresa oggetto dell'intervento e qualora necessario sottoporre il progetto a procedimento di V.I.A. produrre l'atto conclusivo a corredo della domanda di agevolazione.

Come previsto dal par. 2.3 del Bando, l'installazione a terra può avvenire in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2.12 Per gli impianti di produzione con il documento di richiesta di allaccio alla rete (da allegare alla domanda) si intende la richiesta inviata al DSO per l'emissione del preventivo oppure bisogna già essere in possesso del preventivo di connessione emesso dallo stesso?

Si intende la richiesta inviata dal proponente al DSO (Distribution System Operators).

2.13 Una impresa che si occupa della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli può fare domanda?

Si, se in possesso dei requisiti richiesti al par. 2.1 del bando e fermo restando le limitazioni previste dall'art. 1 comma 3 lettera c del Reg. (UE) n. 651/2014.

2.14 Una impresa che si occupa della produzione primaria di prodotti agricoli può fare domanda?

Considerato che il Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi dell'art. 1.3.b, prevede la possibilità di agevolare gli aiuti per la tutela dell'ambiente (sezione 7 del GBER) per progetti in tale ambito di imprese (anche non agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si ritiene che la domanda possa essere presentata, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal bando (si consiglia di prestare particolare attenzione a quanto previsto al par 2.1) e tenendo presente che (così come chiaramente indicato alla lettera b) del par. 2.3) nel caso di installazione di impianti a fonte rinnovabili gli stessi NON possono essere realizzati a terra in aree a destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2.15 Le RSA (con regolare iscrizione al registro Imprese) sono ammissibili come beneficiari del Bando?

Si, non sono previste limitazioni di codici ateco ad eccezione degli ambiti esclusi dal Regolamento (UE) 651/14 art. 1 "Campo di applicazione" e dal Regolamento (UE) 1058/2021 art. 7 "Esclusione dall'ambito del FESR".

2.16 Se una società è controllata da un Fondo di Investimento, può presentare domanda di agevolazione o il Fondo di investimento è equiparabile ad una Società Fiduciaria?

In linea di massima, il fatto che ci sia un controllo da parte di un fondo di investimento non preclude la possibilità di presentare domanda in quanto nel calcolo del dimensionamento rientrano anche le grandi imprese.

Inoltre è possibile presentare domanda di agevolazione sia che il controllo sia attribuito ad un fondo di investimento o ad una Società una fiduciaria, in quanto casi equiparabili.

Occorre però verificare come si configura la partecipazione, ovvero che il Fondo o la Società Fiduciaria, al di là di detenere delle quote nell'impresa in quale maniera partecipa alle attività di gestione dell'impresa e in che modo è esercitato il controllo.

2.17 Un consorzio di imprese può fare domanda? e un A.T.I. o R.T.I.?

Un consorzio di imprese può fare domanda, fermo restando il rispetto dei requisiti del bando, in particolare quelli previsti al par. 2.1.

A.T.I. o R.T.I. non sono invece ammesse, visto che sono forme giuridiche temporanee di aggregazioni di imprese.

2.18 Una cooperativa può fare domanda?

Si, fermo restando il rispetto dei requisiti del bando, in particolare quelli previsti al par. 2.1.

2.19 Una società privata a capitale pubblico può fare domanda?

Si, fermo restando il rispetto dei requisiti del bando, in particolare quelli previsti al par. 2.1.

2.20 Se allego alla domanda una delibera di una banca che non è ancora “convenzionata” con Finpiemonte, l’istanza viene respinta?

In questi casi Finpiemonte, prima di attivare l’istruttoria, verificherà con l’istituto di credito che ha rilasciato la delibera all’impresa l’effettiva intenzione ad attivare il convenzionamento con Finpiemonte (sia il Convenzionamento Quadro sia l’attivazione dell’operatività sulla presente misura). In caso negativo la domanda verrà respinta e dovrà essere ripresentata (ovviamente allegando una nuova delibera di una banca convenzionata/interessata a convenzionarsi). In caso positivo Finpiemonte procederà con l’istruttoria. L’eventuale concessione dell’agevolazione rimane comunque subordinata al completamento dell’iter previsto per il convenzionamento (sia il Convenzionamento Quadro sia la firma della Scheda Tecnica prevista per la presente misura). Tutto l’iter di convenzionamento così come sopra descritto deve comunque concludersi in tempi rapidi o comunque ragionevoli, al fine di non rallentare la cantierabilità dell’intervento.

2.21 Per quanto attiene al punto 4 del paragrafo 3.1 del bando, si segnala che l’ottenimento delle autorizzazioni potrebbe costituire un elemento ostativo alla possibilità di presentare la domanda in quanto, in taluni casi (CHP, Caldaia Biomassa, etc.):

- **l’iter autorizzativo potrebbe richiedere più tempo di quello a disposizione dalla data di apertura del bando (o dalla data di pubblicazione) alla data di chiusura; potrebbe necessitare di un livello di dettaglio della progettazione esecutiva, tale da poter comportare l’assunzione di impegni vincolanti con i fornitori (in quanto va identificata non solo la soluzione tecnologica ma anche il fornitore e la specifica fornitura) non compatibile con il principio di necessità dell’aiuto, che prevede che tali impegni siano assunti solo dopo la presentazione della domanda**
- **è indipendente dal controllo dell’azienda/richiedente, ma è subordinato agli iter burocratici (più o meno articolati) della Pubblica Amministrazione e dei vari Enti coinvolti.**

Come prescritto dal bando, le autorizzazioni sono necessarie per il rispetto del cronoprogramma. Le tempistiche per l’ottenimento dei permessi/autorizzazioni sono a carico del soggetto proponente e non possono gravare sulle tempistiche di attuazione del PR FESR.

Rimane inteso che l’individuazione del fornitore, che si auspica avvenga per tutti i progetti, non implica la sottoscrizione di un obbligo ad acquisire la fornitura. Il livello di dettaglio del preventivo per individuare con precisione il dimensionamento/caratteristiche dell’impianto ovviamente costituiscono l’ambito di discrezionalità del potenziale beneficiario e del fornitore.

3 - INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI - METODOLOGIE DI CALCOLO - IMMUNIZZAZIONE - DNSH

3.1 Il bando prevede che gli interventi abbiano un risparmio di emissioni parametrato alla capacità produttiva preesistente, calcolato in kg di CO2 equivalente per euro investito. Tale risparmio in che arco temporale deve essere realizzato ? Inoltre, il rapporto tra emissioni di CO2 per ogni euro investito è da ottenere calcolandolo IVA inclusa o esclusa?

Il paragone deve essere condotto rispetto alla situazione preesistente in un arco temporale pari ad un anno solare assunto a base di calcolo nella diagnosi energetica, prestando attenzione a mantenere invariati i fattori di carico dei macchinari/impianti, o a motivare eventuali modifiche riportando il calcolo dei kg di CO2 equivalente a grandezze caratterizzanti il processo (quali ad esempio il numero di pezzi prodotti, kg di materiale trattato etc.). I dati utilizzati per il calcolo devono essere facilmente verificabili.

Infine si precisa che l'indice di riduzione di emissioni CO2 su costo investito è da intendersi IVA esclusa.

3.2 Un progetto complesso comprende evidentemente tutte le opere necessarie alla realizzazione dello stesso, compresa quindi la rimozione o messa in sicurezza di materiali nocivi come l'amianto. Sono ritenuti ammissibili i costi relativi alla bonifica dei materiali contenenti amianto o di altri materiali nocivi?

L'Agenzia di Coesione Territoriale con la nota prot. 9334 del 26.05.2016 chiarì che qualora il costo della rimozione e smaltimento dell'amianto o di altri materiali nocivi rappresenti una parte rilevante o addirittura maggioritaria dell'intervento, questo non potrebbe più configurarsi come di risparmio energetico, bensì come un intervento di bonifica, non ammissibile agli Obiettivi Specifici RSO2.1 - *Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra* e RSO2.2 - *Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la Direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili*.

Il Bando (cfr. paragrafo 2.6 - Spese ammissibili del Bando) estende questo assunto anche alle spese per la messa in sicurezza (sismica o ambientale) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione e/o eventuali opere necessarie alla "resa a prova di clima" delle opere finanziate, nel limite massimo del 30% della spesa per fornitura e installazione/posa in opera, fermo restando che non si tratti di un obbligo di legge.

Ad esempio, nel caso dello smaltimento di materiali contenenti amianto la ricognizione dei MCA operata dal richiedente ai sensi del D.M. 04.09.1999 non abbia rivelato la necessità di intervento di rimozione o messa in sicurezza e quindi l'intervento di detti manufatti è necessario al solo fine della realizzazione delle opere oggetto della domanda di contributo.

3.3 Se riportiamo sulla nostra domanda un valore di investimento superiore alle dimensioni progettuali previste da Bando (3 ML per MPMI e 5 ML per GI) su quale importo si deve fare il calcolo per il risparmio di energia/emissioni per ogni euro investito? Esempio: un investimento da 12 MLN euro su un tetto massimo finanziabile di 3 MLN euro per il calcolo del risparmio dovremmo inserire a denominatore 12 MLN euro oppure 3 MLN euro?

Il risparmio in termini di energia primaria e/o di emissioni risparmiate è da calcolarsi sull'intero importo investito, anche quando questo eccede l'importo massimo ammissibile dal Bando. Quindi, alla luce dell'esempio sopra riportato, a denominatore dovrà essere riportato 12 ML euro.

3.4 Sono ammissibili al finanziamento impianti FER che prevedano la connessione alla rete elettrica nazionale regolata dal meccanismo dello scambio sul posto?

L'istruttoria dovrà valutare che il dimensionamento impiantistico sia effettuato in funzione del fabbisogno energetico. Evidentemente la variabilità della produzione e della capacità di assorbimento (stagionalità, cicli produttivi, festività) induce a dover 'gestire' la quota eccedente di energia prodotta per cui risulta verosimile, in un'ottica di economicità della spesa, il ricorso allo scambio sul posto laddove opportunamente motivato. Il Bando ha esplicitato la possibilità di ricorrere ai sistemi di accumulo al fine di ottimizzare l'autoconsumo a supporto degli impianti FER, e sono ritenuti anch'essi una spesa ammissibile.

3.5 Sono finanziabili interventi per l'installazione di pannelli solari qualora ci si inserisca in una CER?

Si, purché venga rispettato il limite imposto dal bando relativo alla produzione di energia rinnovabile da impianto FER installato. In particolare si ricorda che la produzione di energia rinnovabile deve essere destinata alla copertura del fabbisogno medio annuo della impresa proponente, definito in base alla diagnosi energetica allegata alla domanda di agevolazione.

3.6 Come si fa nella pratica ad ottemperare al requisito DNSH?

Come indicato nel paragrafo 3.3. dell'indice guida della RTE, Allegato 5 del Bando.

3.7 Presso una delle nostre due sedi già presenti sul territorio piemontese vorremmo installare un impianto fotovoltaico. Per determinare il fabbisogno energetico da cui deriva la potenza dell'impianto fotovoltaico, possiamo considerare i consumi di entrambe le sedi?

Il fabbisogno da calcolare per definire la copertura del consumo medio annuo di energia può essere la somma di entrambe le sedi e deve risultare dalla Diagnosi energetica. Si sottolinea che entrambe le sedi devono avere i consumi dei due anni precedenti e non devono essere oggetto di decommissioning per tutto il periodo del monitoraggio dei risultati previsti in domanda di agevolazione.

Si suggerisce di dare evidenza nella Diagnosi Energetica e nella Relazione Tecnico Economica di tutti gli interventi previsti nelle domande di agevolazione sulle diverse Unità Locali, tenendo conto di quanto indicato nelle FAQ 1.3 e 1.4.

3.8 L'I.V.A. è un costo ammissibile ad agevolazione?

Si precisa che, in seguito alle modifiche introdotte dal Reg. 1315/2023 al Reg. UE 2021/1060, l'IVA non è un costo ammissibile fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario finale e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento

3.9 Nell'ambito "dell'immunizzazione degli effetti del clima" quale documentazione è necessario produrre con riferimento alla fase 1 di screening? Sono sufficienti valutazioni qualitative e che documentazione di supporto deve essere fornita a garanzia delle valutazioni effettuate? Inoltre, tali valutazioni vanno intese su qualsiasi tipologia di intervento, sia di efficienza energetica che di fonti rinnovabili?

Ai sensi degli "Indirizzi per la verifica climatica di progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027", il finanziamento di pannelli solari (fotovoltaici o termici) sui tetti che non sono parte di interventi integrati di efficientamento energetico degli edifici non richiede la verifica climatica in quanto trattasi solo di attrezzature.

Negli altri casi la documentazione necessaria da produrre per la fase di screening è indicata nell'Allegato 2 dell'apposito documento pubblicato sul portale web dedicato al bando: Immunizzazione dagli effetti del clima. Va resa come indicato nell'allegato 5 del Bando all'interno della relazione tecnica-economica.

La valutazione delle opzioni di adattamento può essere quantitativa o qualitativa, in funzione della disponibilità di informazioni e di altri fattori. In ragione della tipologia e degli interventi finanziati dal presente bando e dei dati attualmente disponibili a livello regionale, il proponente ai fini della verifica di resilienza climatica procede con una valutazione qualitativa di screening della vulnerabilità e dei rischi del progetto, dando risposta alle domande della tabella di cui all'Allegato 1 del documento Immunizzazione dagli effetti del clima .

Tuttavia tenendo conto che la determinazione del «livello accettabile» di rischio dipende dall'esperto o dal gruppo di esperti che effettua la valutazione e dal rischio che il promotore del progetto è disposto ad accettare; è sempre facoltà del proponente la scelta di effettuare fin dall'inizio un'analisi di maggior dettaglio, con riferimento al paragrafo 3.3 della Comunicazione (2021/C 373/01).

Inoltre sempre a giudizio dell'esperto o del gruppo di esperti vi possono anche essere elementi del progetto considerati infrastrutture non essenziali per cui i costi delle misure di adattamento superano i benefici derivanti dalla prevenzione dei rischi; l'opzione migliore potrebbe essere quella di accettare che, in alcune circostanze, le infrastrutture non essenziali non siano all'altezza. Infine, le valutazioni su esposte vanno eseguite su qualsiasi tipologia di intervento. Come specificato nel punto 2.3.1. Immunizzazione degli effetti del clima del Bando, ai sensi dell'art. 73 lettera j) del Reg. (UE) 2021/1060 il Bando garantisce che i proponenti rispettino il criterio dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, la cui durata attesa è di almeno cinque anni. La valutazione e la eventuale previsione di misure atte a garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima riguarda tutte le opere oggetto dell'agevolazione.

Per ciascun rischio significativo individuato occorre valutare misure di adattamento mirate. Le misure preferite dovrebbero quindi essere integrate nella preparazione del progetto e/o nel suo funzionamento allo scopo di migliorare la resilienza climatica.

Occorre infine compilare la dichiarazione di cui all'Allegato 7 del Bando (Climate Proofing).

Si prega di rivolgere i quesiti sul tema "immunizzazione" a:
cambiamento.climatico@regione.piemonte.it.

3.10 Nella mia sede/unità locale ho un notevole fabbisogno di energia elettrica ma non ho spazio fisico per realizzare un nuovo impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile (ad esempio un fotovoltaico). Posso comunque presentare una domanda a valere sull'Azione Rinnovabili per realizzare l'impianto in un sito di intervento (differente rispetto alla sede/unità locale dove ho il fabbisogno e per cui NON è possibile dimostrare la presenza di una sede "attiva e produttiva" in visura camerale) sfruttando la possibilità offerta dal Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD) previsto dalla delibera ARERA 727/2022/R/eel e s.m.i?

Si, è possibile. La domanda dovrà fare riferimento ad una sede/unità locale avente tutte le caratteristiche previste dal bando e dovrà altresì fornire adeguato dettaglio relativamente al sito d'intervento prescelto, facendo i dovuti riferimenti all'applicazione del TIAD. Nel caso in cui venga individuato un terreno come sito d'intervento, si ricorda che il bando non prevede la finanziabilità in aree aventi destinazione agricola.

3.11 Posso realizzare un impianto FER la cui produzione supera i consumi indicati nella Diagnosi Energetica allegata alla domanda di agevolazione?

Si, si ricorda che gli investimenti ammissibili previsti al par. 2.3 del bando sono finalizzati ESCLUSIVAMENTE alla copertura del consumo medio annuo dell'energia prodotta. Di tale aspetto deve esserne inoltre data dimostrazione nella Relazione Tecnico Economica (così come previsto al par. 3.2 dell'Allegato 5 del bando).

Pertanto viene agevolata ESCLUSIVAMENTE la porzione di impianto che garantisce la copertura del fabbisogno medio annuo di energia, escludendo la rimanente porzione eccedente tale limite.

4 DIAGNOSI ENERGETICHE

4.1 È ammissibile tra le spese rendicontabili quella sostenuta per la diagnosi quietanzata precedentemente all'invio della domanda di finanziamento?

In linea generale sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione, salvo *“La richiesta di permessi, la realizzazione di studi di fattibilità o il versamento di caparre e cauzioni per la partecipazione a procedure competitive (a titolo di esempio aste fallimentari) non sono considerati come avvio dei lavori”* (fonte [SI.GE.CO.](https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/gestione-controllo/sistema-gestione-controllo-pr-fesr-2021-2027) link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/gestione-controllo/sistema-gestione-controllo-pr-fesr-2021-2027>).

Pertanto, la diagnosi energetica, essendo equiparata ad uno studio di fattibilità, può essere quietanzata precedentemente all'invio della domanda di finanziamento.

4.2 Per le diagnosi energetiche essendo obbligatorio dal D.Lgs. 102/2014 la redazione da parte di EGE e ESCO solo per le Imprese energivore o grandi imprese, per tutte le altre è sufficiente Diagnosi da parte di tecnico abilitato? Come per edifici pubblici e residenziali?

Sì. Rimane ovviamente l'obbligo, così come previsto dal par. 3.1 del bando, che la diagnosi energetica sia comunque sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, anche qualora sia previsto per obbligo normativo la redazione di detto documento da parte di EGE o ESCO. Di conseguenza, una diagnosi redatta e firmata solamente da un EGE non risponde a quanto previsto dal bando.

4.3 Posso allegare alla domanda una diagnosi energetica firmata da un EGE che NON è iscritto ad ordine/collegio professionale?

NO, così come previsto dal bando al punto 1 del par. 3.1, la diagnosi energetica deve essere sottoscritta con firma digitale da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia.

4.4 Il sostegno agli interventi è assicurato esclusivamente alle iniziative individuate attraverso una diagnosi energetica, almeno su base biennale, in conformità alle norme vigenti in materia. Vorrei avere maggiori informazioni sulla richiesta di diagnosi energetica su base biennale. Come si traduce tale richiesta? Occorre tenere conto dei consumi di almeno due anni precedenti l'invio della domanda? E quale anno verrà preso come riferimento?

La Diagnosi Energetica proposta deve contemplare tutti gli interventi possibili che l'impresa potrebbe mettere in campo per ottenere risparmi in termini di energia primaria e di emissioni in atmosfera e climalteranti, anche quelli non proposti in domanda di agevolazione.

Come indicato dal Bando al paragrafo 3.1 – Come presentare la domanda, la Diagnosi Energetica deve essere conforme all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. e le modalità operative sono definite dalle norme UNI CEI TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. A tal fine, si suggerisce di consultare il portale dell'ENEA, alla pagina:

<https://www.energiaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/diagnosi-energetiche/indicazioni-operative.html?highlight=WyJkaWFnbm9zaSIsImVuZXJnZXRpY2EiLCJkaWFnbm9zaSBlbmVvZ2V0aWNhIIO=>.

Con “base biennale” si intende che la priorità degli interventi di efficientamento energetico previsti

in conclusione della diagnosi deve basarsi sui fabbisogni di energia dei due anni precedenti rispetto alla presentazione della domanda, quindi i dati di consumo devono essere rappresentativi e coerenti con lo scopo della diagnosi. Il riferimento ai due anni precedenti rispetto alla presentazione della domanda costituisce la condizione minima per valutare il bilancio energetico di riferimento dell'impresa analizzata e la conseguente corretta valutazione della convenienza degli interventi proposti in domanda.

4.5 Al punto 2.2 del Bando si precisa che "Gli interventi devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D. Lgs. 102/2014". Nel caso di una PMI non energivora devono essere comunicati i risultati della diagnosi all'ENEA e all'ISPRA?

Il requisito espresso dal Bando è che la diagnosi energetica sia redatta secondo i criteri espressi dall'allegato 2 del D.lgs. 102/2014, ovvero secondo le specifiche UNI 16247: 1-4. Dunque, ai fini della partecipazione al Bando, un'azienda non obbligata ad eseguire la diagnosi energetica del proprio sito, non è tenuta a trasmetterla ad ENEA.

Nel caso in cui volontariamente volesse implementare il data base nazionale predisposto da ENEA, trasmettendo la diagnosi, allora dovrà prevedere anche a comunicare ad ENEA i risparmi energetici; infatti, l'art. 7 comma 8 del D.Lgs 102/2014, coinvolge tutte le aziende che abbiano effettuato la Diagnosi Energetica, volontariamente o per rispondere all'obbligo e che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme ISO 50001: queste devono comunicare ad ENEA entro il 31 marzo di ogni anno eventuali risparmi energetici conseguiti all'anno n-1 rispetto all'anno n-2.

4.6 E' possibile utilizzare la diagnosi energetica proposta dai software per la realizzazione dell'APE?

NO, l'edificio è parte di una realtà aziendale più ampia, scopo del Bando è quello di incentivare il miglioramento di tutti i processi energetici e quindi, per avere una conoscenza completa, è richiesto che il richiedente abbia consapevolezza del complesso dei fabbisogni energetici della sua attività.

Per questo la diagnosi energetica allegata alla domanda di partecipazione al Bando, non può limitarsi al calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio sulla base della metodologia di cui alle specifiche tecniche UNI TS 11300, ma deve essere conforme ai criteri minimi dell'Allegato 2 del D.lgs. 102/2014 nonché alle pertinenti norme tecniche, che possono essere declinati come segue:

- rappresentazione dei dati di consumo misurati o ricavati in maniera indiretta dalle bollette con frequenza adatta al tipo di analisi richiesta:
 1. distribuzione sufficientemente rappresentativa del consumo dei vettori utilizzati per la produzione di energia termica;
 2. distribuzione del consumo di elettricità almeno mensile;
- esame dettagliato del profilo di consumo energetico, sufficientemente rappresentativo per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale, con scomposizione dei flussi energetici – suddivisi nei diversi vettori – per i servizi presenti (es. per l'elettricità considerare illuminazione parti comuni e pertinenze esterne, apparecchiature e macchinari, ausiliari impianto termico, ecc.; per il gas considerare riscaldamento, ACS, alimentazione CAR, ecc.), considerando un numero significativo di utenze rispetto ai consumi rilevati (es. individuare almeno il 95% dei consumi) ed individuando quelli maggiormente

energivori (es. diagramma di Sankey);

- analisi tecnico-economica delle singole opportunità di risparmio con valutazione del tempo di ritorno semplice e del VAN degli interventi ipotizzati, valutando la loro interazione e il beneficio addizionale in modo da supportare, motivandoli, gli interventi individuati;
- individuazione, in modo affidabile, delle opportunità di miglioramento più significative, avvalendosi di un'analisi sufficientemente rappresentativa per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale; in particolare, il modello termo-energetico dell'edificio deve essere validato attraverso il confronto con i consumi reali corretti con i dati climatici del periodo a cui si riferiscono.

Le diagnosi energetiche devono riportare valutazioni di calcolo sufficientemente dettagliate e convalidate per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

La Diagnosi Energetica deve essere rappresentativa di almeno due anni precedenti la presentazione della domanda e del periodo che sarà oggetto di monitoraggio previsto dal Bando.

5 MONITORAGGIO

5.1 Riguardo al sistema di monitoraggio da implementare per la rendicontazione annuale del progetto, così come richiesto nella lettera del provvedimento di concessione, c'è la necessità di installare delle apparecchiature apposite per il monitoraggio fisico dell'energia post intervento o se si tratta di un tipo di monitoraggio di altro tipo (economico, sulle tempistiche,...)?

L'indicazione sulla necessità di monitoraggio è da considerarsi relativa ad un sistema di misura puntuale delle quantità di energia processate dal macchinario oggetto del finanziamento.

Un monitoraggio a norma, come spesso raccomandato o richiesto nelle Diagnosi Energetiche allegate ai progetti, richiede apparecchiature MID con possibilità di data logging e quindi possibilità di analisi nel tempo. Il minimo accettabile è un sistema che consente di confermare le ipotesi di progetto, mediante misura fisica e conservazione del dato.

Al consulente tecnico / progettista spetta il compito di progettare il sistema di monitoraggio più efficace sia ai fini della partecipazione al bando sia ai fini di efficace monitoraggio della gestione dell'energia aziendale, nell'interesse primo dell'imprenditore.

Soltanto in presenza di dati correttamente misurati (e non ipotizzati sulla base di un calcolo teorico) il controllore ha tutti gli elementi per verificare se le premesse progettuali sono confermate o meno.

I costi per il sistema di monitoraggio sono spese ammissibili.

5.2 Dove devono essere trasmessi/caricati i dati di monitoraggio dei consumi previsto dal Bando?

I dati di monitoraggio devono essere caricati sulla piattaforma MONET al seguente link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/monet-monitoraggio-energetico-target>

6 CASI PARTICOLARI

6.1 RIFASAMENTO: La delibera AEEG 654/2015/R/eel introduce il cosfi 0,95 e nuove disposizioni da rispettare

In Italia l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEG, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA) ha emanato la delibera 654/2015/R/eel per il periodo di regolazione 2016-2023.

Per tutti gli utenti allacciati in BT o MT e con potenza impegnata maggiore di 16,5 kW sono indicate nuove disposizioni da rispettare:

- Il fattore di potenza «istantaneo» in corrispondenza del massimo carico nelle fasce orarie F1 e F2 deve essere almeno pari a 0,9. Tale valore è da intendersi come valore medio nel quarto d'ora di massimo carico.
- Il fattore di potenza medio mensile deve essere almeno pari a 0,7.
- Non è consentita l'immissione in rete di potenza reattiva.

Per non incappare in penali in bolletta, il cosfi medio mensile è stato portato da 0,90 a 0,95 (ovvero è ammesso un rapporto massimo, tra energia reattiva ed energia attiva prelevate da rete, pari a 0,33 e non più 0,50).

Ne consegue che all'esito positivo delle istruttorie sulle domande provenienti da utenti allacciati in BT o MT e con potenza impegnata maggiore di 16,5 kW, che prevedono interventi di efficientamento o di installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile elettrica, è introdotta la seguente prescrizione: "Al richiedente è fatto obbligo di trasmettere in sede di rendicontazione prova documentale di ottemperanza alla delibera AEEG 654/2015/R/eel".

6.2 Qual è la procedura di calcolo delle emissioni di NOx e PM10, associate al risparmio energetico ottenuto con l'intervento per cui si richiede il contributo? Quali fattori emissivi utilizzare per quantificare PM10 e Nox?

Per la valutazione e calcolo delle emissioni di CO₂, NO_x e PM₁₀ è possibile utilizzare il foglio di calcolo excel "Foglio di calcolo per valutazione emissioni" disponibile alla pagina web dedicata al bando:

<https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/energie-rinnovabili-nelle-imprese-202>

[6](#)

7 CUMULABILITA'

7.1 L'agevolazione prevista dal Bando è cumulabile con gli incentivi del Conto Termico 3.0?

Il bando al punto 2.8 definisce le regole di cumulabilità delle spese relative al progetto nei confronti di altre agevolazioni pubbliche.

Nel caso in cui gli strumenti di agevolazione non si configurino come "regimi di aiuto" è possibile il cumulo; diversamente, nel limite di quanto previsto dalla disciplina di riferimento, occorre rispettare le soglie massime di aiuto previste dal Reg. (UE) n. 651/2014.

Pertanto gli incentivi previsti dal Conto Termico sono cumulabili con altri incentivi non statali (es. Fondi FESR), nel limite previsto dalla legislazione comunitaria sugli aiuti di Stato (nel caso del bando i limiti sono quelli del Regolamento 651/2014).

Fonte GSE :

https://assistenza.clienti.gse.it/csm/it/conto-termico-3-0-con-quali-incentivi-%C3%A8-cumulabile?id=faq&sys_id=72cffe2b9b7e90d443fcbaf291bf6f

7.2 Sono una PMI: optando per una durata del finanziamento a 60 mesi è possibile abbinare la legge "Nuova Sabatini Green" al finanziamento?

No, il cumulo non è possibile in quanto si verrebbe a verificare una situazione di "doppio finanziamento" per la stessa spesa, situazione non consentita dal Reg. (UE) 2021/1060.

7.3 L'agevolazione prevista dal bando è cumulabile le agevolazioni previste dal DM n. 414 del 07.12.2023 (DM CER-CACER)?

L'agevolazione prevista dal Bando, è cumulabile nel limite di saturazione del 40% prevista dal DM CACER e nel calcolo della quota a fondo perduto a saturazione di detta percentuale, sarà necessario considerare anche l'ESL prodotto dalla quota di finanziamento a tasso zero.

7.4 L'agevolazione prevista dal bando è cumulabile le agevolazioni previste da Energy Release 2.0?

Si rimanda al par. 2.8 del Bando e alla FAQ KB0017835 pubblicata sul sito GSE e reperibile al seguente link:

https://assistenza.clienti.gse.it/csm/it/procedura-competitiva-energy-release-2-0-quota-di-potenza-cfd-e-fer-x?id=faq&sys_id=569eef9cfbbc8fd483f3f12c6eefdc2